

VII. a. Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)

Categoria speciale F	
Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 3 cpv. 3 Categoria speciale F ³ La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti: F: veicoli a motore, esclusi motoveicoli e motoleggere, la cui velocità massima non supera 45 km/h;	Art. 3 cpv. 3 Categoria speciale F ³ La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti: F: veicoli a motore di lavoro e trattori la cui velocità massima non supera 45 km/h, carri con motore e veicoli a motore agricoli;
Spiegazioni: Secondo il nuovo disciplinamento, le automobili, anche se la loro velocità massima è limitata a 45 km/h, non possono più essere condotte con la licenza di condurre della categoria speciale F. Le conseguenze sono tre: 1) le persone cui è stata revocata la licenza di condurre in futuro non potranno più condurre automobili e camion con velocità limitata a 45 km/h; 2) l'età minima per condurre automobili e camion sarà sempre di 18 anni (anche per automobili e camion 45 km/h); 3) per condurre camion, anche se con velocità limitata a 45 km/h, saranno sempre necessarie le categorie C1 (fino a 7,5 t) o C (più di 7,5 t). Viene così attuata la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Aeschbacher del 17 marzo 2005 (05.3139). Restano invece in vigore le possibilità d'agevolazione per gli invalidi e i seniori.	
Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 6 cpv. 4 lett. a n. 1 ⁴ L'autorità cantonale può: a. agli invalidi che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza: 1. rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, fondandosi su un certificato medico,	Art. 6 cpv. 4 lett. a n. 1 ⁴ L'autorità cantonale può: a. agli invalidi che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza: 1. rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, fondandosi su un certificato medico.
Spiegazioni: Poiché la categoria speciale F non autorizza più a condurre automobili, non vi è nemmeno più la necessità di rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale F prima del raggiungimento dell'età minima.	
Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 7 cpv. 3 ³ L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici richiesti se non ci sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli esami speciali lo propone.	Art. 7 cpv. 3 ³ L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici richiesti se non ci sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli esami speciali lo propone. Essa può vincolare il rilascio della licenza a condizioni, segnatamente alla limitazione della velocità massima.
Spiegazioni: Con la presente modifica è data all'autorità ad es. la possibilità di rilasciare la licenza di condurre della categoria B con limitazione della velocità massima, anche se non sono adempiuti tutti i requisiti medici. Ciò a sostituzione del fatto che la categoria speciale F non autorizza più a condurre automobili.	
Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 8 cpv. 4 ⁴ Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B o C, delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria speciale F, occorre aver condotto regolarmente durante un anno un veicolo a motore della corrispondente o di una categoria di licenza superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.	Art. 8 cpv. 4 ⁴ Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore delle categorie B o C o delle sottocategorie B1 o C1, occorre aver condotto regolarmente durante un anno un veicolo a motore della categoria di licenza corrispondente o di una categoria superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.

Spiegazioni: Poiché non autorizza più a condurre automobili, la categoria speciale F può essere stralciata.	
Continuazione: Categoria speciale F	
Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 25 cpv. 1 ¹ Chi vuole trasportare professionalmente persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2) con veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 e C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone.	Art. 25 cpv. 1 ¹ Chi vuole trasportare professionalmente persone (art. 3 cpv. 1 ^{bis} OLR 2) con veicoli delle categorie B o C oppure delle sottocategorie B1 o C1 necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone.
Art. 25 cpv. 3 periodo introduttivo ³ Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato:	Art. 25 cpv. 3 periodo introduttivo ³ Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1 se il candidato:
Spiegazioni: Poiché non autorizza più a condurre automobili, la categoria speciale F può essere stralciata.	
Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 33 cpv. 3 ³ I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche.	Art. 33 cpv. 3 ³ I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche. La licenza non revocata può essere vincolata a condizioni, segnatamente alla limitazione della velocità massima, se non esiste alcun motivo di esclusione giusta l'articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli esami speciali lo propone.
Spiegazioni: Con la presente modifica si provvede affinché ad es. i seniori che non adempiono più tutti i requisiti medici minimi possano continuare ad essere mobili, anche se con una velocità massima limitata. Ciò a sostituzione del fatto che la categoria speciale F non autorizza più a condurre automobili.	
Testo in vigore	Proposta di modifica
	Art. 151h Le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente revisione sono titolari della licenza di condurre della categoria speciale F, ma non di una licenza di condurre di una categoria o sottocategoria, possono condurre tutti i veicoli a motore la cui velocità massima non supera 45 km/h - eccettuati i motoveicoli. La pertinente autorizzazione deve essere iscritta nella licenza di condurre.
Spiegazioni: A contare dall'entrata in vigore, con la categoria speciale F non possono più essere condotte automobili. Per le persone che, al momento dell'entrata in vigore, posseggono soltanto la categoria speciale F, deve essere salvaguardato questo diritto.	
Testo in vigore	Proposta di modifica
Allegato 4 n. 3 3 Pratica di guida <i>Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone</i> Dispone di una pratica di guida con veicoli delle categorie risp. sottocategorie e in caso affermativo da quanto tempo?	Allegato 4 n. 3 3 Pratica di guida <i>Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone</i> Dispone di una pratica di guida con veicoli delle categorie risp. sottocategorie e in caso affermativo da quanto tempo?

B	anni	mesi	B	anni	mesi
B1	anni	mesi	B1	anni	mesi
C	anni	mesi	C	anni	mesi
C1	anni	mesi	C1	anni	mesi
F	anni	mesi			
Filobus	anni	mesi	Filobus	anni	mesi

Spiegazioni:
Poiché non autorizza più a condurre automobili, la categoria speciale F può essere stralciata.

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 4 cpv. 6 ⁶ Qualora il capoverso 5 autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o sottocategorie e filobus, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare i difetti, di controllare le riparazioni nonché di eseguire i collaudi ufficiali dei veicoli.	Art. 4 cpv. 6 ⁶ Qualora il capoverso 5 autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o sottocategorie e filobus, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare i difetti, di controllare le riparazioni nonché di eseguire i collaudi ufficiali dei veicoli. Durante le corse d'esercitazione con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 per cui non è necessaria la licenza per allievo conducente possono essere trasportati l'accompagnatore giusta l'articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l'esperto della circolazione come anche altri allievi conducenti; il conducente deve recare seco una conferma dell'ammissione all'imminente esame di conducente della categoria D o della sottocategoria D1.
Spiegazioni: Chi vuole conseguire la licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 e possiede già la categoria C non necessita di alcuna licenza per allievo conducente e non deve quindi nemmeno eseguire delle corse di scuola guida. Secondo il capoverso 6 attualmente in vigore, durante le corse d'esercitazione ("corse di scuola guida" senza licenza per allievo conducente) possono essere trasportate soltanto le persone in esso menzionate. Il capoverso 6 viene completato in modo da precisare che durante le corse d'esercitazione possono essere trasportati anche accompagnatori, maestri conducenti, esperti della circolazione nonché altri allievi conducenti, purché il conducente rechi seco una conferma dell'ammissione all'imminente esame di conducente.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 6 cpv. 1 lett. c n.1 ¹ L'età minima per condurre veicoli a motore è: c. per la sottocategoria A1: 1. per i veicoli fino a 50 cm ³ : 16 anni,	Art. 6 cpv. 1 lett. c n. 1 ¹ L'età minima per condurre veicoli a motore è: c. per la sottocategoria A1: 1. per i veicoli con una cilindrata fino a 50 cm ³ per motori ad accensione comandata o una potenza nominale rispettivamente potenza continua fino a 4 kW per gli altri motori: 16 anni,
Spiegazioni: La licenza di condurre della categoria A1 autorizza attualmente i sedicenni a condurre soltanto veicoli fino a 50 cm ³ , ma esclude ad esempio i motoveicoli elettrici. Questa lacuna dovrebbe essere colmata mediante specificazione della limitazione di potenza.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 17 cpv. 7	Art. 17 cpv. 7 ⁷ La conferma dell'iscrizione autorizza il titolare della licenza di condurre della categoria speciale G a effettuare corse di scuola di guida con trattori o carri con motore la cui velocità massima non supera 40 km/h. Non è ammesso condurre veicoli speciali. Gli organizzatori riconosciuti di corsi di guida di trattori giusta l'articolo 4 capoverso 3 possono confermare l'iscrizione al più presto due mesi prima della frequenza del corso.
Spiegazioni: Molte aziende agricole non dispongono più di trattori 30. Chi desidera assolvere un corso di guida di trattori può però recarsi il giorno del corso da solo con un trattore 40. Il termine di due mesi deve essere sufficiente per l'addestramento con il trattore 40.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
	Art. 49 cpv. 5 (nuovo) ⁵ Ai titolari di una licenza valida per maestro conducente di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Stato contraente dello Spazio Economico Europeo deve essere rilasciata senza esame la licenza svizzera per maestro conducente se:
	a. adempiono le esigenze di cui al capoverso 4; e b. la commissione d'esame competente constata che le esigenze dello Stato d'origine, per quanto concerne il contenuto e la durata della formazione come anche la portata dell'esame per maestro conducente, non sono essenzialmente inferiori alle pertinenti esigenze svizzere; e c. posseggono sufficienti conoscenze di una lingua nazionale svizzera.
Spiegazioni: Secondo la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale ¹ i diplomi professionali degli Stati membri dell'Unione Europea devono essere riconosciuti reciprocamente, nella misura in cui non esistono differenze essenziali per quanto concerne il contenuto e la durata della formazione. La Svizzera ha ripreso nel diritto interno il contenuto di questa direttiva tramite l'accordo sulla libera circolazione delle persone ² . Vi si oppone l'articolo 49 capoverso 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione secondo cui i titolari di una licenza estera per maestro conducente devono superare l'esame di maestro conducente secondo il diritto svizzero se vogliono esercitare la loro professione in Svizzera. Poiché il diritto dei trattati internazionali prevale su quello interno, questa contraddizione deve essere eliminata. Poiché le commissioni d'esame vigilano sulle scuole professionali e pertanto devono essere informate riguardo alle formazioni e agli esami, proponiamo che siano esse a decidere se le formazioni e gli esami siano equivalenti. L'USTRA è d'ausilio nel procurare i regolamenti stranieri allorché una commissione d'esame non ha accesso a queste prescrizioni. Quando la licenza per maestro conducente dovrebbe essere scambiata senza esame, deve essere garantito almeno che il richiedente possieda le necessarie conoscenze linguistiche. Nel dubbio, l'autorità può chiedere che venga eseguito un test linguistico.	

¹ <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0051:IT:HTML>

² Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Testo in vigore	Proposta di modifica
	Art. 49 cpv. 6 (nuovo) ⁶ Se il richiedente adempie le esigenze del capoverso 5 lettera a, ma è constatato che la licenza per maestro conducente estera non è stata rilasciata sul fondamento di una formazione o un esame equivalente, la commissione d'esame competente deve decidere in quali materie o gruppo di materie il richiedente deve riqualificarsi. Se il contenuto della formazione differisce fortemente, il richiedente può scegliere se vuole assolvere un ciclo di formazione d'adattamento, un esame complementare o l'esame per maestro conducente. Se il contenuto della formazione e la portata dell'esame o solo la portata dell'esame differiscono fortemente, il richiedente può scegliere se vuole assolvere un esame complementare o l'esame per maestro conducente. Se il contenuto della formazione o la portata dell'esame non differiscono fortemente, ma la formazione straniera dura meno di mezzo anno, il richiedente deve comprovare una pratica professionale di almeno un anno come maestro conducente.

Spiegazioni:

La direttiva prevede come provvedimento di compensazione un ciclo di formazione di adeguamento e l'esame complementare. Entrambi i provvedimenti consentono di constatare se il maestro conducente formato all'estero è in grado di adeguarsi al suo nuovo contesto professionale.

Durante il ciclo di formazione di adeguamento il richiedente segue presso una scuola per maestri conducenti una formazione in quei gruppi di materie³ non coperti dalla formazione straniera. Può insegnare la pratica di guida soltanto se è accompagnato da un titolare di licenza svizzera per maestro conducente. La licenza svizzera per maestro conducente è rilasciata senza altri esami, su presentazione del certificato del ciclo di formazione d'adeguamento.

Per l'esame complementare bisogna tener conto del fatto che il richiedente dispone già di una formazione professionale. Al fine di determinare la portata di detto esame, occorre constatare quali settori della formazione richiesti in Svizzera non sono coperti dalla formazione straniera. Questi settori, che possono concernere tanto le conoscenze teoriche quanto le idoneità pratiche, sono oggetto di un esame complementare.

I cicli di formazione di adeguamento e gli esami complementari non sono ancora disciplinati in Svizzera.

Testo in vigore	Proposta di modifica
	Art. 49 cpv. 7 (nuovo) ⁷ Se il Paese d'origine del richiedente non esige la formazione o l'esame per la licenza di maestro conducente, oppure non li esige entrambi, il richiedente deve superare l'esame di maestro conducente. Per l'ammissione all'esame si applica il capoverso 4.

Spiegazioni:

In siffatti casi, il richiedente è trattato come una persona proveniente da uno Stato non membro dell'Unione europea né facente parte dello Spazio Economico Europeo.

³ La formazione di maestro conducente è attualmente in ristrutturazione. I gruppi di materie saranno sostituiti da moduli. Tuttavia, non essendone stata fissata l'entrata in vigore, continuiamo ad impiegare l'espressione „gruppi di materie“.

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 80 cpv. 1 ¹ Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3 e 96 numero 1 capoverso 3 LCStr:	Art. 80 cpv. 1 ¹ Sono iscritte come condizioni:
Spiegazioni: Il riferimento all'articolo 10 capoverso 3 LCStr è divenuto obsoleto in seguito all'abrogazione di detta disposizione (RU 2004 5053). Il riferimento all'articolo 96 numero 1 capoverso 3 LCStr non è necessario e può essere tralasciato.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 88 cpv. 2 ² I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facilitano la guida.	<i>Abrogato</i>
Spiegazioni: Grazie alla tecnica automobilistica in evoluzione, sul mercato si trovano sempre più veicoli provvisti di accessori che facilitano la guida; pertanto questo capoverso in pratica non potrà quasi più essere rispettato. Inoltre è sempre più difficile definire l'espressione "accessori speciali che facilitano la guida". Proponiamo dunque di stralciare questo capoverso.	
Testo in vigore	Proposta di modifica
"Medicinali" sostituiti da:	"Medicamenti"
- Allegato 6 n. 1.3	- Allegato 6 n. 1.3
Spiegazioni: Il termine „medicinali“ viene sostituito nell'allegato menzionato dal termine „medicamenti“. La terminologia dell'ordinanza corrisponde così a quella della legge sulla circolazione stradale (LCStr) che è prevalente.	

VII. b. Modifiche OAC che entrano in vigore soltanto in connessione con l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (cfr. allegato 1)

Testo in vigore	Proposta di modifica
N. 133 Sequestro delle licenze da parte della polizia <i>Tenore degli art. 38 e 39 cfr. direttamente nell'OAC</i>	N. 133 (art. 38 - 39) <i>Abrogati</i>
Spiegazioni: I motivi (art. 38) e la procedura (art. 39) per il sequestro delle licenze risp. il divieto di continuare la corsa ordinati da parte della polizia verranno ridisciplinati nell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e pertanto la sezione 133 dell'OAC può essere abrogata.	
Testo in vigore	Proposta di modifica
N. 253 Poteri della polizia <i>Tenore degli art. 111 - 113 cfr. direttamente nell'OAC</i>	N. 253 (art. 111 - 113) <i>Abrogati</i>
Spiegazioni: Il sequestro della licenza di circolazione (art. 111), il divieto di continuare il viaggio (art. 112) e la procedura (art. 113) verranno ridisciplinati nella OCCS e pertanto la sezione 253 dell'OAC può essere abrogata.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 116 cpv. 1-3 ¹ Il ritiro della licenza di circolazione e delle targhe, il divieto di farne uso, il divieto di continuare il viaggio con il veicolo e il sequestro del veicolo, sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono in tal senso un pericolo per il traffico.	Art. 116 cpv. 1-3 ¹ Il divieto di far uso della licenza di circolazione e delle targhe, il divieto di continuare il viaggio con il veicolo e il sequestro del veicolo, sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono in tal senso un pericolo per il traffico.
² Il ritiro della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere o il divieto di farne uso è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l'articolo 60 numero 4 capoverso 2 OAV.	² Il divieto di far uso della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l'articolo 60 numero 4 capoverso 2 OAV.
³ La procedura è retta dagli articoli 108, 110 e 113 della presente ordinanza e dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.	³ La procedura è retta dagli articoli 108 e 110 della presente ordinanza e dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.
Spiegazioni: cpv. 1 e 2: Le attribuzioni della polizia (revoca, sequestro) sono ridiscipline nella OCCS. cpv. 3: il riferimento interno all'art. 113 non ha più senso in seguito al trasferimento dell'art. 113 nella OCCS.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 123 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 ¹ Alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore sono notificati: a. dalla polizia e dalle autorità penali, le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale; ³ Se la polizia o un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.	Art. 123 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 ¹ Alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore sono notificati: a. dalle autorità penali, le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale; ³ Se un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.
Spiegazioni: Gli obblighi di notifica alla polizia vengono trasferiti nella OCCS.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
N. 33 Controlli della circolazione <i>Tenore degli art. 130 - 142c cfr. direttamente nell'OAC</i>	N. 33 (art. 130 - 142c) <i>Abrogati</i>
Spiegazioni: Il tenore delle sottosezioni 331 "Controllo da parte della polizia" (art. 130 - 134), 332 "Controllo da parte degli organi doganali" (art. 136 e 137) e 333 "Accertamento dell'inabilità alla guida" (art. 138 - 142c) viene ridisciplinato nella OCCS. Il tenore delle pertinenti disposizioni è stato trasferito nella OCCS e pertanto la sezione 33 può essere abrogata nell'OAC. L'art. 135 "Accertamento dei fatti" costituisce l'unica eccezione. In seguito all'importante riferimento all'art. 56 ONC che disciplina l'accertamento dei fatti in caso di infortuni, il tenore dell'art. 135 OAC viene inglobato in detta disposizione.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 150 cpv. 1 ¹ Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4 nonché 8 e 9.	Art. 150 cpv. 1 ¹ Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4.
Spiegazioni: Gli allegati 8 e 9 vengono trasferiti nella nuova ordinanza sul controllo della circolazione stradale; la menzione in questo articolo è pertanto obsoleta.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Allegato 8 Rapporto di polizia in caso di sospetta inabilità alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali o per spossatezza) e conferma dell'ordine di prelievo del sangue/delle urine <i>Tenore cfr. direttamente nell'OAC</i>	Allegato 8 <i>Abrogato</i>
Spiegazioni: Il tenore dell'allegato 8 viene completamente ritrasferito come allegato nella OCCS, in cui si ritrova anche la disposizione OAC cui si è finora riferito l'allegato 8.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Allegato 9 Rapporto dell'esame medico relativo all'assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali <i>Tenore cfr. direttamente nell'OAC</i>	Allegato 9 <i>Abrogato</i>
Spiegazioni: Il tenore dell'allegato 9 viene completamente trasferito come allegato nella OCCS, in cui si ritrova anche la disposizione OAC cui si è finora riferito l'allegato 9.	

VII. c. Modifiche OAC che entrano in vigore solo unitamente all'ordinanza sull'ammissione degli autisti (cfr. allegato 2)

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 2 ² Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:	Art. 2 lett. h ² Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: h OAA: Ordinanza del ... ⁴ sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto professionale di persone e di merci su strada

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 6 ³ I titolari della licenza di condurre della categoria C che non hanno ancora compiuto i 21 anni possono effettuare trasporti internazionali di merci se hanno ottenuto il certificato federale di capacità al termine dell'apprendistato di conducente di autocarri o hanno concluso con successo la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 1.	Art. 6 <i>Abrogato</i>

⁴ RS.....

^{3bis} La formazione minima secondo l'allegato 10 numero 1 deve essere frequentata presso un organizzatore dei corsi riconosciuto dall'autorità d'ammissione. La durata della formazione dipende dal raggiungimento degli obiettivi. L'insegnamento pratico della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro conducente della categoria II.	<i>Abrogato</i>
--	-----------------

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 8 ² L'obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2 e che abbia condotto: a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus, o b. regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B.	Art. 8 ² L'obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l'OAA e che abbia condotto: a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus, o b. regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B.
^{2bis} La formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2 deve essere frequentata presso un organizzatore dei corsi riconosciuto dall'autorità d'ammissione. La durata della formazione dipende dal raggiungimento degli obiettivi. L'insegnamento pratico della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro conducente della categoria II che è titolare di una licenza di condurre della categoria D.	<i>Abrogato</i>
Spiegazioni ad articoli 6 e 8: <u>Riguardo al principio</u> Giusta l'articolo 6 capoverso 3 può essere rilasciato il necessario attestato di competenza per effettuare trasporti internazionali di merci già al compimento dei 18 anni d'età se è stata conclusa con successo una formazione minima ridotta rispetto all'apprendistato di conducente di autocarri (allegato 10 numero 1). Giusta l'articolo 8 capoverso 2 possono essere ammesse all'esame di conducente della categoria D (autobus) le persone che hanno concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2, anche se non comprovano la pratica di guida di autocarri. Le prescrizioni sulla formazione minima sono state riprese nell'OAC, nel quadro dell'applicazione dell'Accordo sul traffico di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, al fine di adempiere le esigenze della direttiva del Consiglio 76/914/CEE ⁵ . Detta direttiva verrà abrogata per il 10 settembre 2009 dalla direttiva 2003/59/UE ⁶ . La direttiva 2003/59/UE obbliga gli Stati membri a introdurre una qualificazione iniziale e una formazione periodica per i conducenti professionisti di autocarri e autobus. Ciò deve essere ripreso nel diritto svizzero (Ordinanza sull'ammissione degli autisti, cfr. allegato 2). Pertanto le prescrizioni sulla formazione minima possono essere abrogate. <u>Articolo 6 capoverso 3</u> Chi termina l'apprendistato di conducente di autocarri con il certificato federale di capacità ottiene senz'altro l'attestato di competenza per il trasporto di merci al termine dell'apprendistato (il più presto al compimento dei 18 anni). Con detto attestato è possibile effettuare trasporti internazionali.	

⁵ Direttiva 76/914/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1976 sul livello minimo di formazione dei conducenti di taluni veicoli adibiti al trasporto su strada

⁶ http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/obj/dat/2003/l_226/l_22620030910it00040017.pdf

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 24c lett. e	Art. 24c lett. e (nuovo) e. l'attestato di competenza per i trasporti professionali secondo l'OAA ⁷ , con l'indicazione della categoria o sottocategoria con la quale possono essere effettuati trasporti e la data entro cui i trasporti possono essere effettuati.
Spiegazioni: L'autorizzazione al trasporto professionale di persone e di merci è iscritta nella licenza di condurre per agevolarne il controllo. Proponiamo di impiegare il codice 95 "titolare di un attestato di competenza, in regola con l'obbligo della formazione complementare di cui nell'ordinanza sull'ammissione degli autisti dal ... fino a". Il numero 41 delle istruzioni del 5 dicembre 2005 concernenti il rilascio della licenza di condurre in formato carta di credito deve essere conformemente completato. Inoltre devono essere adeguati il registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER) e le rispettive applicazioni cantonali.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 55 cpv. 3 ³ È considerato scuola di guida anche l'insegnamento a mezzo di simulatori. Ogni sistema di insegnamento mediante simulatore abbisogna di un permesso speciale. Il permesso è rilasciato dall'USTRA se l'insegnamento dato mediante mezzi didattici ausiliari, come le pellicole cinematografiche, è conforme al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e contribuisce al miglioramento degli allievi conducenti.	Art. 55 cpv. 3 ³ È considerato scuola di guida anche l'insegnamento a mezzo di simulatori. Ogni sistema di insegnamento mediante simulatore abbisogna di un permesso speciale. Il permesso è rilasciato dall'autorità cantonale se l'insegnamento dato mediante mezzi didattici ausiliari, come le pellicole cinematografiche, è conforme al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e contribuisce al miglioramento degli allievi conducenti.
Spiegazioni: Conformemente all'ordinanza sull'ammissione degli autisti una parte della formazione e della formazione complementare può essere assolta in simulatori di guida. Giusta l'articolo 55 capoverso 3 OAC, per l'impiego di simulatori di guida è necessario un permesso speciale. Pertanto la Confederazione non deve intervenire eccessivamente nell'esecuzione da parte dei Cantoni e questi ultimi decidono definitivamente circa il permesso.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Allegato 10 Formazione minima per conducenti di autocarri e torpedoni <i>Tenore cfr. direttamente nell'OAC</i>	<i>Abrogato</i>
Spiegazioni: L'allegato 10 è sostituito dall'allegato dell'ordinanza sull'ammissione degli autisti (cfr. spiegazioni agli articoli 6 e 8 e l'allegato 2).	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Allegato 11 Verifica delle conoscenze teoriche Numero II 2 Esame teorico complementare (art. 21) <i>Tenore cfr. direttamente nell'OAC</i> Disposizioni comuni per le sottocategorie C1 e D1	Allegato 11 Verifica delle conoscenze teoriche Numero II 2 Esame teorico complementare (art. 21) Categorie C e D come anche sottocategorie C1 e D1 campo d'applicazione dell'ordinanza concernente la durata del lavoro e del riposo compreso l'impiego dell'odocronografo per trasporti per i quali esso è prescritto;

⁷ RS....

	prescrizioni generali sul trasporto di merci e persone; comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri e degli aiuti conducenti; precauzioni da adottare in caso di rimozione o sostituzione delle ruote; prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli; particolarità delle limitazioni del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo; conoscenze dei principi di costruzione, corretto impiego e manutenzione degli pneumatici; conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento per rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell'impiego e della manutenzione ordinaria; conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti dei veicoli a motore; manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e riparazioni da effettuare tempestivamente; nozioni sui principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi: motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, sostanze lubrificanti e antigelo), dispositivo d'alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.); conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria; norme della circolazione, segnaletica e demarcazioni che disciplinano l'utilizzazione di veicoli delle categorie C e D come anche delle sottocategorie C1 e D1.
Spiegazioni: La licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1 non dovrebbe più autorizzare automaticamente alla guida professionale. La teoria complementare giusta l'articolo 21 OAC può pertanto essere limitata alle conoscenze necessarie per la guida non professionale di questi veicoli (tecnica del veicolo, sicurezza del traffico, comportamento in caso di incidente). Formalmente vengono abrogate le disposizioni sulle categorie C e D. Materialmente sono riportate nella nuova teoria complementare (odierni n. 2.1 - 2.13, 2.18, 2.22) rispettivamente vengono trasferite nell'allegato dell'OAA (odierni n. 2.14 -2.17 e 2.19 - 2.21).	